

ESTRATTO DEI PATTI PARASOCIALI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

In data 21 dicembre 2009 Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("GPI") e Malacalza Investimenti S.r.l. ("Malacalza Investimenti") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto taluni diritti concernenti la gestione sociale di Cam Finanziaria S.p.A. ("Camfin") o la "Società" e il trasferimento delle azioni da esse detenute nel capitale sociale della Società.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Cam Finanziaria S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Negri, 8, capitale sociale di Euro 261.060.734,28 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero 00795290154, codice fiscale e partita iva n. 00795290154.

2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto del Patto

La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Camfin possedute e conferite al Patto da GPI e Malacalza Investimenti (ciascuna una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"), la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.

Aderente	Numero azioni possedute	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale delle azioni ordinarie emesse
GPI	337.799.328	337.799.328	93,50	50,31
Malacalza Investimenti	23.500.261	23.500.261	6,50	3,50
Totale	361.299.589	361.299.589	100	53,81

Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le ulteriori azioni Camfin che dovessero essere acquistate o sottoscritte dalle Parti, a qualsiasi titolo, direttamente ovvero indirettamente, nel periodo di durata del Patto.

3. Contenuto del Patto

3.1 Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di Camfin

GPI si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, un componente del Consiglio di Amministrazione di Camfin sia designato da Malacalza Investimenti. A tal fine, GPI si è impegnata a inserire nella propria lista di candidati un soggetto indicato da Malacalza Investimenti, nonché a votare favorevolmente per detta lista, in sede di deliberazione dell'assemblea degli azionisti per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Camfin.

Qualora non sia già stata nominata quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società una persona indicata da Malacalza Investimenti e vengano a determinarsi le condizioni per la cooptazione di una o più amministratori, GPI farà quanto in suo potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, sia nominato un soggetto indicato da Malacalza Investimenti e, all'esito della sua nomina, GPI si impegna a votare favorevolmente per la sua conferma in sede di assemblea degli azionisti di Camfin.

Qualora, per qualsiasi motivo, il componente designato da Malacalza Investimenti venga a cessare dall'incarico, GPI si impegna a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'amministratore in sostituzione sia nominato dall'assemblea della Società (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata da Malacalza Investimenti.

In data 31 luglio 2009, nell'ambito delle intese raggiunte tra GPI e la famiglia Malacalza, l'Assemblea della Società ha nominato Vittorio Malacalza componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

3.2 Consulazione

Le Parti si impegnano a consultarsi con cadenza almeno mensile e, in ogni caso, per l'esame delle proposte da sottoporre all'assemblea della Società, per esaminare l'andamento semestrale ed annuale, gli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo ad essa facente capo, la politica degli investimenti nonché le proposte di disinvestimenti rilevanti e, più in generale, tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea degli azionisti, sia in sede ordinaria sia straordinaria.

3.3 Diritto di prelazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.4, qualora una Parte (il "Socio Venditore") intenda trasferire, in tutto o in parte (nel caso in cui il Socio Venditore sia Malacalza Investimenti) ovvero parte di (qualora il Socio Venditore sia GPI), le azioni Camfin da essa detenute, ovvero i diritti di opzione rivenienti da aumenti del capitale relativi alle medesime (la "Partecipazione Oggetto di Prelazione"), deve previamente offrirle in prelazione all'altra Parte, la quale avrà un diritto di prelazione su tutta la Partecipazione Oggetto di Prelazione, alle medesime condizioni previste per il trasferimento.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo su tutta (e non parte de) la Partecipazione Oggetto di Prelazione.

Il diritto di prelazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui la Partecipazione Oggetto di Prelazione sia trasferita mediante negoziazioni eseguite nel mercato senza identificazione preventiva dei relativi acquirenti.

3.4 Diritto di co-vendita

Nel caso in cui: (a) GPI intenda trasferire a titolo oneroso a un terzo acquirente la totalità delle azioni Camfin da essa detenute (la "Partecipazione GPI"); ovvero (b) Malacalza Investimenti non abbia esercitato il diritto di prelazione ad essa spettante sulla Partecipazione Oggetto di Prelazione di cui al precedente punto 3.3 entro i termini previsti dal Patto, Malacalza Investimenti avrà la facoltà di richiedere a GPI di trasferire, nel caso di cui alla lettera (a), tutte le azioni Camfin detenute, ovvero, nel caso di cui alla lettera (b), un numero di azioni Camfin proporzionale alla Partecipazione Oggetto di Prelazione.

Il diritto di co-vendita non troverà applicazione nell'ipotesi in cui, a seguito dell'acquisizione della Partecipazione GPI ovvero della Partecipazione Oggetto di Prelazione, si verifichino a carico del terzo acquirente (ovvero a soggetti che agiscono di concerto con il medesimo ai sensi degli artt. 101-bis, comma 4, e 109 del d. lgs. n. 58/1998) i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Camfin.

3.5 Trasferimenti consentiti

Le disposizioni del Patto relative al diritto di prelazione e di co-vendita di cui ai precedenti punti 3.3 e 3.4 non trovano applicazione in caso di trasferimenti in favore di soggetti che controllano, sono controllati da o soggetti a, "come controllo" (per tale intendendosi il controllo esercitato da un soggetto che sia legato al controllante finale della Parte trasferente da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado) con la Parte trasferente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, codice civile, a condizione che il soggetto cessionario assuma tutti gli impegni e obblighi previsti dal Patto.

4. Durata del Patto

Il Patto avrà durata fino al 20 giugno 2011, salvo rinnovo tra le Parti concordato almeno 30 giorni prima della data di scadenza. In ogni caso, il Patto cesserà di avere efficacia qualora le azioni conferite al Patto da parte da Malacalza Investimenti rappresentino una percentuale del capitale sociale di Camfin inferiore al 3,5%.

5. Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione al Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Milano.